

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:			
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	386	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	386	Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale. (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1437-B)	390
SEMERARO SANTO	386	PRESIDENTE	390
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Proposte di legge (Rinvio):	
ANGELUCCI NICOLA e PENAZZATO: Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo degli agenti feretrotramvieri con le qualifiche di guardiano, scritturale, dattilografo e fattorino di ufficio e degli agenti di servizio di navigazione aventi qualifiche assimilate; (2009) e RUBEO ed altri: Trasferimento nella categoria del personale di ruolo degli agenti che rivestono qualifiche di guardiano, scritturale, dattilografo e fattorino d'ufficio dipendenti da aziende esercenti trasporti pubblici in regime di concessione. (2035)	386	GASPARI ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1634)	391
PRESIDENTE	386, 387, 388, 389, 390	PRESIDENTE	391
BIMA, <i>Relatore</i>	386, 387, 388	COLITTO: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile. (1992)	392
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	387, 388, 389, 390	PRESIDENTE	392
RUBEO	388, 389, 390	Votazione segreta:	
COLASANTO	388	PRESIDENTE	392
PENAZZATO	388, 389		
CACCIATORE	389		
TROISI	389		
Proposta di legge (Rinvio):			
BUFARDECI ed altri: Costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla stazione ferroviaria « Targia » alla stazione centrale di Siracusa. (1095)	390		
PRESIDENTE	390		
SEMERARO SANTO	390		

La seduta comincia alle 9,15.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

Inversione dell'ordine del giorno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Angelucci Nicola e Penazzato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SEMERARO SANTO Propongo l'abbinamento della discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Rubeo ed altri, poiché tratta dello stesso problema.

PRESIDENTE Se i colleghi consentono, resta stabilito che discuteremo congiuntamente le proposte di legge n. 2009 e n. 2035

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angelucci Nicola e Penazzato: Modificazioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo degli agenti ferrotranvieri con le qualifiche di guardiano, scritturale, dattilografo e fattorino di ufficio e degli agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate. (2009); e dei deputati Rubeo, Graziadei e Bogoni: Trasferimento nella categoria del personale di ruolo degli agenti che rivestono qualifiche di guardiano, scritturale, dattilografo e fattorino d'ufficio, dipendenti da aziende esercenti trasporti pubblici in regime di concessione. (2035).

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con le proposte di legge n. 2009 e n. 2035, di iniziativa degli onorevoli Angelucci Nicola e Penazzato e degli onorevoli Rubeo, Graziadei e Bogoni, si propone sostanzialmente di ritornare all'inquadramento giuridico del personale delle aziende ferroviarie esistente fino al 1920.

Infatti prima del fascismo per queste aziende esercenti il servizio pubblico tutto il personale addetto con servizio continuativo era inquadrato in ruolo. Avventizi erano soltanto gli addetti a lavori straordinari e saltuari.

Durante il fascismo, specialmente con la legge 1923, si apportarono alcune sostanziali

modifiche, per cui venne ad essere considerato in pianta stabile, quindi in ruolo, solo il personale interessante la sicurezza dell'esercizio. Tutto l'altro personale, compresi gli addetti a servizi continuativi, venne classificato nella categoria del personale ordinario e straordinario.

Dopo la liberazione le organizzazioni sindacali e il personale stesso fecero presenti le loro rivendicazioni. Esse tendevano ad abolire la categoria del personale ordinario, cioè di quel personale che, pur essendo addetto a servizi continuativi, non era in pianta organica, questo naturalmente con lo scopo di avere un inquadramento identico a quello vigente per il personale di ruolo.

Con legge n. 1363 del 1947 tale richiesta fu accolta soltanto parzialmente: furono passati dal ruolo ordinario a quello organico alcune categorie di personale, quali operai, aiuto operai, cantonieri e manovali, mentre furono esclusi i guardiani, gli scritturali, i dattilografi, i fattorini e i guardabarricera.

Le due proposte di legge sottoposte al nostro esame tendono a far passare in ruolo anche queste categorie che non furono comprese nella precedente legge.

La motivazione che accompagna le due proposte di legge parte dalla considerazione che trattasi di categorie di personale le cui mansioni si possono considerare strettamente connesse con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; quindi, in quanto cooperanti attivamente al funzionamento dei servizi, non possono avere un ordinamento e un inquadramento diverso dagli addetti alla sicurezza e alla continuità dell'esercizio.

Come ho già detto, le due proposte di legge sostanzialmente sono identiche. Tuttavia qualche differenziazione vi è. Quella dell'onorevole Angelucci Nicola tende a riportare in ruolo i guardiani, gli scritturali, i fattorini d'ufficio, in quanto esercitano la loro funzione in maniera continuativa e sono necessari per il buon andamento generale dei servizi che è — a detta dell'onorevole Angelucci — la prima condizione per la sicurezza stessa del servizio.

La proposta di legge Rubeo è più estensiva, perché prevede il passaggio in ruolo per tutte le categorie, per cui praticamente dovrebbe sparire la categoria del personale ordinario; essa prevede anche il passaggio in ruolo dei guardabarricera, cioè del personale addetto alla sorveglianza del servizio.

Dopo avere esaminato attentamente queste due proposte di legge, a me pare che quella Angelucci, oltre ad essere più restrittiva, è anche più logica in quanto lascia alle aziende

la possibilità di una gestione non troppo rigida, e quindi lascia aperta la porta ai miglioramenti tecnici richiesti dalle esigenze stesse del servizio, senza troppo appesantire e troppo vincolare il personale, mentre se si accogliesse la proposta di legge Rubeo si può affermare che nessuna azienda ferrotramviaria potrebbe procedere all'automatizzazione, per esempio, dei servizi di segnalazione. Infatti, passando in ruolo, il personale non potrebbe né essere licenziato né utilizzato altrimenti.

Mi pare quindi che la proposta di legge Angelucci meriti maggiore considerazione.

A questo punto debbo però far presente alcune mie preoccupazioni. La prima è che, pur soltanto con l'accoglimento della proposta di legge più temperata, quella Angelucci, la situazione delle aziende, che dovrebbero essere gestite secondo criteri puramente industriali, verrebbe ad essere privata di un minimo di elasticità; la seconda è che con la stabilità dell'impiego si rende più difficile il processo di ammodernamento tecnico delle aziende, ammodernamento necessario per ridurre i costi di esercizio ed eliminare i *deficit* che per talune aziende sono davvero preoccupanti e paurosi. Per esempio, cito quello dell'A.T.A.C. che ascende a oltre 3 miliardi.

Concludendo, pur con qualche riserva, mi dichiaro in linea di massima favorevole alla proposta di legge Angelucci.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un nuovo testo unificato delle due proposte di legge. Il relatore è pregato di darne conto alla Commissione.

BIMA, Relatore. Il testo proposto dal Governo costituisce soltanto un perfezionamento di carattere formale della proposta di legge Angelucci. Come tale, non ha bisogno di alcuna spiegazione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. A chiarimento e in aggiunta a quanto il relatore ha già comunicato alla Commissione, devo precisare che il Ministero si è preoccupato, nell'accettare sostanzialmente il contenuto delle due proposte di legge, di dare ad esse una maggiore organicità, una maggiore precisazione nei dettagli in maniera tale che non potesse restare alcun dubbio o incertezza sull'applicazione pratica dei concetti che nelle due proposte di legge erano contenuti.

Quindi, prego la Commissione di voler discutere su questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Prego il relatore di dare lettura del nuovo testo.

BIMA, Relatore. L'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo è del seguente

tenore: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino d'ufficio e dattilografo nonché la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della legge 6 agosto 1954, n. 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e sempreché in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.

Il servizio già prestato da tali agenti è valido ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di età previsti dall'articolo 10 dell'allegato A) al richiamato decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ».

Quindi, non vi è nessuna modifica, è soltanto un perfezionamento di carattere formale.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il secondo comma tende a precisare che non valgono più i limiti di età e quindi il passaggio dalla qualifica di avventizio ad impiegato dipendente di ruolo può avvenire qualunque sia l'età del dipendente.

Questa circostanza era lasciata in ombra e non era precisata nelle due proposte di legge; il Ministero ha ritenuto opportuno precisarla.

BIMA, Relatore. L'articolo 2 è del seguente tenore: « Gli interessati debbono essere iscritti, dalla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

Il servizio già prestato nella categoria del personale avventizio è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale di previdenza sempreché i singoli assicurino a loro carico ove manchi la copertura della corrispondente riserva matematica per la quale è loro concesso di utilizzare anche i contributi già versati nell'assicurazione generale obbligatoria ».

Questo articolo è esplicativo di quanto non è detto nella proposta di legge Penazato, che si richiamava tacitamente alla legge precedente: quando un funzionario passa in ruolo, automaticamente viene ad essere iscritto e ha la possibilità di riscattare

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

il periodo antecedente fino ai 15 anni. La proposta di legge Rubeo è molto più estensiva.

L'articolo 3 così suona: « Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli agenti dei servizi di navigazione interna aventi qualifiche assimilate ».

L'articolo 4 è del seguente tenore: « Per effetto di quanto disposto dalla presente legge, l'appartenenza alla categoria del personale avventizio è limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'articolo 8, terz'ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ».

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che la discussione avverrà sul nuovo testo predisposto dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBEO. Sono d'accordo di discutere sul progetto presentato dal Governo, perché mi sembra più organico.

Ringrazio l'onorevole Bima della sua relazione, perché ha messo in evidenza i motivi che hanno indotto noi a presentare la proposta di legge.

Vorrei tranquillizzare l'onorevole relatore su di un punto, anche se è superato, avendo la Commissione accettato di discutere sul testo governativo. Per chiarezza devo dire che la mia proposta di legge non differisce da quella Angelucci-Penazzato perché più estensiva: anch'io mi riferisco alle quattro categorie che devono essere sistemate. Solo che la mia proposta di legge non si riferisce solo alla modifica dell'articolo 3 della legge n. 1363 che prevedeva la sistemazione soltanto del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie, bensì anche ai successivi decreti legislativi che estesero quel trattamento anche ai dipendenti delle aziende automobilistiche, sia urbane che extraurbane. Per fare in modo che non venisse escluso questo personale delle aziende automobilistiche, non ho citato la legge n. 1363. Il personale dipendente da aziende ferrotranviarie e quello dipendente da aziende automobilistiche svolgono uguale servizio ed hanno lo stesso trattamento economico.

Per quanto riguarda le perplessità dell'onorevole Bima circa i riflessi negativi che questo provvedimento potrebbe avere nei confronti delle aziende, a parte il fatto che le aziende non vanno incontro ad oneri, perché si tratta di una percentuale minima di lavoratori, devo dire che sarebbe ingiusto che

questi lavoratori rimanessero nello stato attuale, in quanto dopo la liberazione si è provveduto ad una sanatoria politico-sindacale giusta, che ha escluso una piccolissima percentuale di personale che avrebbe gli stessi diritti degli altri

BIMA, *Relatore*. Aumentano i costi costanti; si consolidano i costi costanti.

RUBEO. Per forza, un atto di giustizia comporta il consolidamento di oneri costanti. Ciò deve essere fatto per compiere questo atto di giustizia nei confronti di questi lavoratori.

L'onorevole relatore ha detto che questo provvedimento potrebbe avere riflessi negativi. Non bisogna dimenticare al riguardo che nell'organico di una azienda, ad esempio, mancano oltre 1.200 persone. Quindi, la sistemazione organica di questi agenti non comporta alcun onere, nessuna modifica. Poi, il personale è strettamente legato alla funzionalità dell'azienda e al suo sviluppo e l'azienda non è più quella del 1917 !

Detto questo, non ho niente altro da aggiungere, riservandomi di intervenire durante la discussione degli articoli.

COLASANTO. Sono d'accordo sulla impostazione del progetto presentato dal Governo, anche perché precisa molto meglio le situazioni che si vanno creando. Sarebbe desiderabile però evitare che non tutti gli agenti di queste amministrazioni fossero inquadrati regolarmente. Quindi, le esclusioni previste dall'articolo 1 sarebbe desiderabile che non vi fossero.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'onorevole Colasanto vorrebbe includere anche i guardabarriere.

PENAZZATO. Desidero ringraziare in modo particolare, dato che non ho l'onore di far parte di questa Commissione, l'onorevole relatore che con chiarezza ha illustrato le ragioni di questa nostra proposta di legge, nonché il Ministero che vi ha aderito.

Non voglio dire che in sostanza tutte le cose contenute nel progetto ministeriale erano già contenute in maniera esplicita o implicita nella proposta di legge che avevamo avuto l'onore di presentare. Però, le cose dette espressamente provocano minori discussioni e quindi accogliamo volentieri questo testo.

Per quanto riguarda le obiezioni, credo che non valga tanto la pena di sottolinearle, visto che — mi pare — tutta la Commissione è favorevole al provvedimento. Sottolineo soltanto questo: che vi è sempre una proporzione fra le diverse categorie che compongono il personale di un'azienda e non si

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

può credere che questa maggiore elasticità dia veramente una larga autonomia di movimento se si applica solo in una distinta categoria, perché anche questa categoria dei guardiani o altro non potrà essere mai compressa oltre un certo limite. Quindi, anche i problemi di domani di un nuovo ordinamento dell'azienda, se veramente devono dire qualcosa, dovranno essere indirizzati a tutto il complesso dell'azienda e non ad una sola categoria.

Quindi, la preoccupazione del relatore non ha ragion d'essere, perché credo che nello sviluppo futuro caso mai bisognerà provvedere a determinare una proporzione delle diverse categorie e non ad eliminare una sola categoria.

Per queste ragioni credo che si possa approvare tranquillamente il testo governativo.

CACCIATORE. Ad un certo punto dell'articolo 1, precisamente alla fine del primo comma, si parla di requisiti morali. Sarebbe meglio dire « di legge ». La dizione « morali » potrebbe dar luogo ad una discriminazione, perché si tratterebbe di una valutazione soggettiva.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. È una formula che viene adottata in quasi tutte le leggi che riguardano il personale.

PRESIDENTE. Anche per il personale ferroviario vi è sempre questa richiesta dei requisiti morali. Si tratta del certificato di buona condotta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Soprattutto del certificato penale. È una formula costante in tutte le leggi attualmente in vigore.

PENAZZATO. È richiesto anche per altro personale questo requisito.

TROISI. Manifesto il mio pieno consenso. Bisogna dare atto al Governo della sua sensibilità, nel dare tranquillità di vita ad un notevole numero di lavoratori. Ormai è nell'orientamento di ogni azienda, specialmente se si tratta di grandi aziende che prestano servizio pubblico, di dare una stabilità al personale, e quindi c'è il relativo riflesso sul bilancio, il riflesso del costo costante. Ciò costituisce stimolo ai dirigenti di azienda di trovare economie in altri settori diversi da quello della manodopera.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho che da raccomandare ancora una volta alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Vorrei rilevare soltanto che non può essere accolta la proposta del collega Colasanto, il quale vorrebbe estendere tutti i benefici di questa legge anche ai guardiabarriera. Vorrei far considerare che i guardiabarrriere non possono considerarsi dipendenti fissi. In genere questa funzione è svolta dalle mogli dei cantonieri e dagli altri dipendenti dell'azienda e quasi sempre ad ore. I guardiabarrriere non possono quindi considerarsi dipendenti veri e propri e non possono pertanto essere ammessi al relativo trattamento.

Così vorrei pregare l'onorevole Cacciatore di non insistere nel suo rilievo circa i requisiti morali. Con quell'aggettivo si sintetizzano tutti quei requisiti che sono richiesti insieme con quelli fisici per l'ammissione e la conservazione in servizio. Questo criterio finora ha funzionato egregiamente senza dar luogo ad interpretazioni pericolose o a discriminazioni come da parte dell'onorevole Cacciatore si teme.

CACCIATORE. Prendo atto della dichiarazione e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino d'ufficio e dattilografo nonché la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della legge 6 agosto 1954, n. 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e sempreché in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.

Il servizio già prestato da tali agenti è valido ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di età previsti dall'articolo 10 dell'allegato A al richiamato decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ».

L'onorevole Rubeo ha proposto di aggiungere al secondo comma: « e relativi allegati, nonché le modificazioni legislative successivamente intervenute ».

RUBEO. Si tratta di una formula che è stata costantemente adottata ogni qual

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

volta si è modificata od integrata la legge n. 148.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Basterebbe dire « e successive modificazioni ».

RUBEO. Accetto la formulazione proposta dal Governo per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con la variante suggerita dal Sottosegretario: « e successive modificazioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli interessati debbono essere iscritti, dalla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

Il servizio già prestato nella categoria del personale avventizio è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al sindacato Fondo nazionale di previdenza.

Ai fini del trattamento di previdenza è data facoltà ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di cui al precedente articolo, di richiedere, mediante riscatto, il riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato in qualità di avventizio secondo le norme stabilite dalla legge 14 maggio 1949, n. 269 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli agenti dei servizi di navigazione interna aventi qualifiche assimilate ».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per effetto di quanto disposto dalla presente legge l'appartenenza alla categoria del personale avventizio è limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'articolo 8, terz'ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 147 ».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bufardecì ed altri: Costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla stazione ferroviaria « Targia » alla stazione centrale di Siracusa. (1095),

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bufardecì ed altri concernente la costruzione di una variante sulla linea ferroviaria Catania-Siracusa dalla stazione ferroviaria « Targia » alla stazione centrale di Siracusa.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 4 maggio 1956 avevo fatto presente ai proponenti la opportunità di ritirare la proposta di legge, in quanto essa ha avuto parere contrario della IV Commissione, mancando la copertura di bilancio relativa.

SEMERARO SANTO. Propongo che il seguito della discussione della proposta di legge Bufardecì sia rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale. (1437-B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale, sul quale riferirò io stesso.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — in data 3 febbraio 1955 — presentava alla Camera dei deputati il disegno di legge, n. 1437 avente per oggetto: « Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa su versamenti in conto corrente postale ».

Il disegno di legge in parola veniva nella seduta di venerdì 15 aprile 1955, all'esame di questa Commissione, che — accogliendo due miei emendamenti all'articolo 97 ed all'articolo 98 — ne modificava il contenuto. Contemporaneamente approvava l'articolo 98-bis che, separando l'ultimo comma dell'articolo 98 proposto dal Ministero, era del seguente tenore: « Le norme dei due articoli precedenti

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

(cioè la validità disciplinata dall'articolo 97 e la prescrizione disciplinata dall'articolo 98) si applicano anche ai vaglia tratti sull'estero ».

La Commissione competente del Senato — nella seduta di venerdì 20 aprile 1956 — ha ritenuto di modificare il provvedimento deliberando la soppressione dell'articolo 98-*bis* e l'approvazione dell'articolo 98 nel testo predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il relatore al Senato, onorevole Vaccaro, non dà alcuna ragione della modifica proposta ed accettata da quella Commissione. Ne dà spiegazione, invece, il rappresentante del Governo onorevole Vigo che si è così espresso: « Il Governo è favorevole al ripristino del secondo comma dell'articolo 98 del testo originario con conseguente soppressione dell'articolo 98-*bis*. Si è trattato di un vero e proprio errore. Infatti per gli assegni tratti all'estero vi è una particolare procedura per l'estinzione e sono previsti termini completamente diversi ».

La nostra Commissione ritenne di approvare la formulazione modificata poi dal Senato per le seguenti ragioni: a) l'articolo 97 riguarda la « validità » dei vaglia emessi in Italia e riscuotibili in Italia; b) l'articolo 98 riguarda la « prescrizione » dei vaglia emessi in Italia e riscuotibili ugualmente in Italia; c) l'articolo 98-*bis* riguarda la validità e la prescrizione dei vaglia non emessi all'estero (nel qual caso sono giuste le osservazioni fatte al Senato dal rappresentante del Governo) ma emessi in Italia sull'estero.

La modifica apportata dal Senato al disegno di legge, potrebbe creare il dubbio che — mentre noi prevediamo la « prescrizione » dei vaglia emessi in Italia e tratti sull'estero — non discipliniamo la « validità » dei predetti vaglia. Il che potrebbe determinare questo inconveniente: emesso in Italia un vaglia da riscuotersi all'estero e restituito, per qualsiasi ragione in Italia nei due mesi successivi alla emissione, questo vaglia non potrebbe essere ritenuto valido per la riscossione ma dovrebbe essere sottoposto alla procedura, stabilita dal regolamento per evitare la prescrizione che è quella dell'articolo 98 del disegno di legge. E ciò non sarebbe giusto.

A me pare che, in questa materia, bisogna essere estremamente precisi per evitare ritardi nel rimborso dei vaglia e facilitare agli aventi diritto la necessaria procedura.

Poiché però il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rivolge premure di accettare la modifica apportata al Senato, per

evitare maggiore perdita di tempo essendo il provvedimento in esame vivamente atteso dagli interessati, io non ho difficoltà a proporre alla Commissione di aderire alla richiesta del Governo.

Resta, però, precisato nel verbale di questa seduta che la nostra adesione alla modifica approvata dal Senato non deve pregiudicare, in modo assoluto, i diritti degli emittenti i vaglia emessi in Italia e tratti sull'estero per quanto riguarda la validità. Di modo che anche questi ultimi — se, per qualsiasi ragione ritornano in Italia — sono validi per la riscossione nei due mesi successivi a quelli della emissione.

Con tale esplicita ed inequivocabile precisazione — cui è condizionata la mia adesione — propongo di accettare l'emendamento proposto dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo 98 nel testo approvato dalla VII Commissione del Senato:

« I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 98-*bis* già approvato dalla nostra Commissione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Gaspari ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, con-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1956

cernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici ed alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro competente mi ha fatto vivissime premure affinché la discussione della proposta di legge sia rinviata ad altra seduta, essendo egli impossibilitato ad intervenire oggi.

Se non vi sono obiezioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile. (1992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422, riguardante la costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

Il proponente ha chiesto il rinvio della discussione, al quale ha aderito il Governo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ANGELUCCI NICOLA, PENAZZATO, RUBELO ed altri: « Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo degli agenti ferrotranvieri con le qualifiche di guardiano, scritturale, dattilografo e fattorino di ufficio e degli agenti di servizio di navigazione aventi qualifiche assimilate ». (2009-2055).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale. *(Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato).* (1437-B).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bima, Bogoni, Boidi, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cerreti, Colasanto, Concas, De Biagi, Ducci, Ferrario Celestino, Gatto, Gorreri, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mancini, Maniera, Menotti, Murdaca, Petrucci, Reali, Rubeo, Semeraro Santo, Troisi e Zanibelli.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI